

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Moreschi di Milano si elegge secondo le modalità stabilite dall'O.M. n. 215 del 15/7/1991 ed è definito, dal punto di vista normativo, nel Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994, in particolare dagli articoli 8,39,42,43 che ne definiscono la composizione e il funzionamento e dall'art. 10 che ne definisce le attribuzioni e le competenze.

Le competenze sulla gestione amministrativa e contabile sono regolate dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

REGOLAMENTO CONSIGLIO ISTITUTO

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 23 novembre 2022

Art. 1 - Consiglieri

A tutti i Consiglieri:

- è garantita facoltà di parola e di intervento durante le adunanze del C.I., nel rispetto delle norme del presente regolamento;
- è garantita ampia facoltà di assumere notizie e prendere visione di documentazione che riguardi materia di competenza del C.I. e di utilizzare i servizi di segreteria;
- è garantita ampia libertà di partecipazione e di voto;
- non è consentita facoltà di delega;
- è fatto obbligo di mantenere il segreto d'ufficio per quanto attiene gli interventi, le dichiarazioni di voto e le votazioni con riferimento alle singole persone, fatto salvo il diritto di informazione sulla sostanza dei lavori del C.I.

Art. 2 - Presidente

Il Presidente del C.I. attua tutte le iniziative necessarie per il regolare funzionamento dello stesso, sulla base delle attribuzioni previste dalla normativa in vigore; in particolare:

- convoca il C.I., ne presiede le riunioni, provvede alla regolarità dei lavori nelle adunanze;
- formula, d'intesa con il Presidente della G.E., l'ordine del giorno di ogni riunione;
- sottoscrive il processo verbale di ogni riunione;
- esercita ogni altra competenza prevista dalla normativa in vigore.

Art. 3 - Vice Presidente

Il Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento dichiarato di questi.

Art. 4 - Giunta Esecutiva (G.E.)

La G.E. del C.I. è composta da due membri di diritto:

- il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell'Istituto;
- il Direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa;

- da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli impiegati amministrativi o tecnici o ausiliari, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli studenti.
- alle riunioni della Giunta, in veste consultiva, può partecipare anche il Presidente del C.I.

La G.E. opera ai sensi del D.Lgs. 297/94 e del D.I. 129/2018; in particolare:

- a) espleta i lavori preparatori a ciascuna seduta del C.I.;
- b) propone al C.I. insieme al Dirigente Scolastico il Programma Annuale, accompagnato dal parere di regolarità contabile dei Revisori nominati dal M.E.F. (Ministero Economie e Finanza) e dal M.P.I. (Ministero della Pubblica Istruzione) entro i termini di Legge.

Art. 5 - Segretario

Le funzioni di Segretario del C.I. sono affidate dal Presidente a un membro del C.I., sentito il parere dei Consiglieri; il Segretario assiste il Presidente, redige il verbale di ogni seduta del C.I. e lo sottoscrive con il Presidente.

Art. 6 - Adunanze del C.I.

Il C.I. stabilisce all'inizio di ogni anno scolastico il calendario di massima delle adunanze ordinarie che viene affisso all'albo; il calendario può essere modificato sulla base di motivate esigenze vagliate dalla G.E. e/o dal C.I.

Ogni richiesta di adunanza straordinaria va motivata e documentata al Presidente. Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del C.I. su richiesta del Presidente della G.E. ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 7 - Convocazione del C.I.

La convocazione del C.I. deve essere disposta dal Presidente con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri del C.I. e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del C.I.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del C.I. In caso di adunanza straordinaria, come previsto al precedente art. 9, il Presidente procederà alla convocazione sentito il Presidente della G.E.

Art. 8 - Sede e ora delle adunanze

Il C.I. si riunisce di norma nella stessa sede dell'Istituto; per motivi gravi, sentito il Presidente della G.E., il Presidente può disporre che l'adunanza avvenga in modalità online.

Il C.I. si riunisce sempre in orario extrascolastico, in modo da assicurare a tutti i Consiglieri la più larga possibilità di partecipazione.

Art. 9 - Formulazione dell'ordine del giorno (o.d.g.)

L' o.d.g. di ogni adunanza è formulato dal Presidente e deve contenere gli argomenti proposti:

- a) dalla G.E., che esamina le richieste avanzate da qualunque componente dell'Istituto, purché riguardi materia di competenza del C.I.;
- b) da chi ha richiesto la convocazione, in caso di convocazione straordinaria, come previsto dal precedente art. 7;
- c) tutte le richieste di argomenti da porre all'o.d.g. devono essere accompagnate dalle bozze delle proposte che si intendono sottoporre al C.I.; è compito della G.E. mettere a disposizione copia delle bozze di proposta;
- d) le richieste di ulteriori argomenti da aggiungere all'o.d.g. dovranno essere presentate a inizio di seduta e opportunamente motivate. L'accettazione delle richieste avverrà d'intesa tra il Presidente del C.I. e il Presidente della G.E. o su parere favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. La discussione avverrà dopo l'esame di tutti i punti posti all'ordine del giorno e prima delle "varie ed eventuali", e non potrà concludersi con una delibera.

Art. 10 - Svolgimento delle adunanze

Le adunanze del C.I. sono pubbliche: possono assistervi gli elettori delle componenti rappresentate nel C.I. senza diritto di parola.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I., a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti psico-pedagogico e di orientamento.

Con deliberazioni a maggioranza dei Consiglieri presenti, il C.I. ammette alle sue riunioni, oltre ai rappresentanti di cui al comma 4 dell'art. 42 del D.P.R. 297/94, anche estranei in veste di esperti o di parte in causa nella materia in discussione.

E' facoltà del Presidente accertare l'identità dei presenti e il possesso del titolo prescritto.

Il numero degli ammessi sarà compatibile con la capienza dei locali disponibili nell'Istituto.

Alle sedute del C.I. non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale, come previsto dal comma 5 dell'art. 42 del D.P.R. 297/94.

Il Presidente garantisce la successione degli interventi secondo l'ordine di iscrizione a parlare, impedisce le interruzioni, la prolissità ripetitiva e l'insistenza pretestuosa, in modo che sia garantita la dignità paritetica di ogni Consigliere, senza prevaricazioni né di ruolo né di età.

L'esame delle singole questioni ha luogo secondo la collocazione nell'o.d.g.; il C.I., su richiesta, a maggioranza dei presenti, può disporre di modificare l'ordine di priorità degli argomenti all'o.d.g..

In caso di votazione a scrutinio segreto si procederà con il metodo delle schede; lo spoglio delle schede e la verifica dei voti è fatta da due Consiglieri designati dal Presidente.

Per la validità della adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, come

previsto dal comma 3 dell'art. 37 del D.P.R. 297/94. Agli effetti del computo della maggioranza, le astensioni o le schede nulle o bianche non sono voti validi.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

All'inizio di ogni adunanza, sia ordinaria che straordinaria, il Dirigente Scolastico potrà fare le comunicazioni che ritiene opportune, relative alle attività dell'Istituto, attinenti la materia di competenza del C.I. e, sulle stesse, risponderà alle richieste dei Consiglieri.

Art. 11 - Verbale delle adunanze e pubblicità degli atti

Di ogni adunanza il Segretario deve stendere un verbale. Esso deve contenere tutti i dati relativi all'adunanza, l'indicazione dei presenti, l'o.d.g., il riassunto delle discussioni e, su richiesta, le dichiarazioni contestuali dei Consiglieri, le deliberazioni adottate con la relativa motivazione. Entro 5 giorni dall'adunanza, il segretario verbalizzante sottopone il verbale ai Consiglieri presenti, tramite email: se non si rilevano osservazioni, il verbale si intende approvato. La stampa del verbale, datata e firmata dal Presidente e dal Segretario, viene depositata presso l'ufficio di segreteria ed esibita a chiunque ne faccia richiesta. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e variazioni.

Il Segretario della Giunta Esecutiva (DSGA) cura la redazione e l'affissione all'Albo dell'istituzione scolastica della copia delle deliberazioni (estratto delle delibere) entro il termine max di 8 giorni dall'adunanza. Il testo della Delibera è costituito da una premessa e dalla parte "precettiva" del provvedimento. La premessa deve contenere l'intestazione, una sintetica presentazione della questione, il numero dei votanti, quello dei voti validi, dei voti a favore e di quelli contrari e astenuti, un richiamo alle norme, ad eventuali pareri e o proposte; la parte precettiva o "Dispositivo" della delibera deve specificare chiaramente il provvedimento approvato e può indicare tempi e modi di attuazione. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (Art.43 T. Un 297/1994).

Le deliberazioni del Consiglio d'istituto diventano definitive dal quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine previsto di 30 giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti diventano altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Contro gli atti definitivi del Consiglio di Istituto è ammesso ricorso al TAR (entro 60 gg) e al Presidente della Repubblica (entro 120 gg).

Art. 12 - Commissioni

Il C.I. può costituire proprie Commissioni di studio o di lavoro per l'esame e/o l'eventuale soluzione di problemi di competenza del C.I. stesso.

Ciascuna Commissione elegge al suo interno un Coordinatore e regola in modo autonomo i propri lavori, tenuto conto anche del mandato ricevuto.

Le Commissioni potranno svolgere il proprio mandato con la presenza e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche, nonché con la collaborazione di esperti esterni.

Le Commissioni non hanno potere deliberante, riferiscono e formulano proposte al C.I. tramite i Consiglieri che ne fanno parte e/o il Coordinatore eletto.

Le Commissioni possono essere revocate, o i lavori interrotti da una delibera a maggioranza del C.I.

ART.13 - Revoca delle nomine

Il C.I., a maggioranza qualificata (2/3) dei voti dei componenti, può revocare ogni nomina o designazione di sua competenza.

Art. 14 - Modifiche al regolamento

Ogni norma del presente Regolamento può essere modificata con deliberazione assunta dal C.I. a maggioranza qualificata dei componenti (2/3).

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive disposizioni di legge.

APPENDICE

Componenti del Consiglio di Istituto (art. 8 D.Lgs 297/94)

1. Il C.I. è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli studenti, 4 rappresentanti degli studenti, il Dirigente Scolastico.
2. Il C.I. ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 297/94, è regolarmente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
3. Il C.I. elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da tutti i Consiglieri e, successivamente, a maggioranza relativa, con votazione segreta:
 - il Presidente, tra i Consiglieri rappresentanti i genitori degli studenti;
 - il Vice Presidente, tra i Consiglieri rappresentanti i genitori degli studenti;
 - la Giunta Esecutiva.

Attribuzioni del Consiglio di Istituto (art. 10 D.Lgs n. 297/94; art 1, co 14, L 107/2015)

1. Il Consiglio d'istituto, nell'ambito dei poteri a esso attribuiti, approva il documento (PTOF) elaborato dal collegio dei docenti entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento e può essere rivisto ogni anno, entro il mese di ottobre, alla luce del RAV e del PDM.
2. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
3. Esso delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
4. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha il potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita della medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'art. 42;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; (comma modificato dal D.I. 44/2001 e dal D.I. 129/2018);
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
5. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione a esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
6. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dagli art. 276 e seguenti.
7. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
8. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
9. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Il C.I. delibera in modo esclusivo sulle materie di “politica finanziaria” di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018 (Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale)

1. Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:
- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
 - j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
2. Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
 - b) contratti di sponsorizzazione, per i quali e' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità e attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
 - c) contratti di locazione di immobili;
 - d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
 - e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - g) acquisto e alienazione di titoli di Stato;
 - h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
 - i) partecipazione a progetti internazionali;
 - j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.
3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'Istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

Il C.I. fissa criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico di cui all'art. 44 del D.I. 129/2018.